

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|-----|
| Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 4652 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 102 |
| Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta. Nuovo testo C. 141 Antezza (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 105 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|-----|
| Modifica dell'ordinamento e della struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. C. 556 Damiano, C. 2210 Baldassarre e C. 2919 Placido (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>) | 106 |
| ALLEGATO (<i>Testo unificato delle proposte di legge adottato come testo base</i>) | 108 |

COMITATO RISTRETTO:

| | |
|--|-----|
| Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo. C. 4388 Laforgia e C. 4610 Airaudo | 107 |
|--|-----|

| | |
|---|-----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 107 |
|---|-----|

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia.

C. 4652 Governo, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 19 ottobre scorso, l'espressione del parere di competenza alla VII Commissione avrà luogo nella seduta di domani, 25 ottobre 2017. Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Antonella Incerti, per la sua relazione introduttiva.

Antonella INCERTI (PD), *relatrice*, ricorda preliminarmente che il provvedimento in esame è collegato alla manovra di finanza pubblica e deriva dallo stralcio dell'articolo 34 del disegno di legge Atto Senato n. 2287 recante «Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali», approvato definitivamente e divenuto la legge n. 220 del 2016.

Venendo al merito del disegno di legge, che consta di sette articoli, rileva che l'articolo 1 inquadra l'intervento normativo nella cornice degli articoli 9, 21, 33 e 36 della Costituzione e dei principi di cui all'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e alla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali. In particolare, sulla base del comma 1, la Repubblica promuove e sostiene lo spettacolo, riconosce il suo valore formativo nonché quello delle professioni artistiche e la loro specificità, assicurando, altresì, la tutela dei lavoratori del settore, e, infine ne riconosce l'utilità sociale. Osserva che il successivo comma 2 individua le attività artistiche svolte in maniera professionale, caratterizzate dalla compresenza di professionalità artistiche e tecniche e di un pubblico, promosse e sostenute sulla base del provvedimento in esame. Si tratta, in particolare, delle attività teatrali; delle attività liriche, concertistiche e corali; delle attività musicali popolari contemporanee; delle attività di danza classica e contemporanea; delle attività circensi tradizionali e nelle forme contemporanee del circo di creazione, nonché delle attività di spettacolo viaggiante; delle attività a carattere interdisciplinare e multidisciplinare quali espressioni della pluralità dei linguaggi artistici; dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche. Al comma 4 sono elencate le finalità dell'intervento pubblico, tra cui segnala, alla lettera *i*), la trasmissione dei saperi, la formazione professionale e il ricambio generazionale, al fine di valorizzare il potenziale creativo dei nuovi talenti.

Passa, quindi, all'articolo 2, che, al comma 1, reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi volti, mediante l'adozione di un testo unico, denominato « codice dello spettacolo », al coordinamento e al riordino delle disposizioni in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche; alla riforma della disciplina vigente nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività cir-

censi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche. Segnala che, a fronte dei principi e dei criteri direttivi comuni a tutti i settori elencati al comma 2, i successivi commi introducono criteri specifici per i singoli settori. Infatti, il comma 3, con riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche, introduce sia uno specifico criterio direttivo per l'esercizio della delega, concernente le modalità di ripartizione del contributo statale, sia ulteriori parametri, tra i quali rilevo, alle lettere *a*) e *b*) in particolare, il rafforzamento della responsabilità del sovrintendente sulla gestione economico-finanziaria delle fondazioni nonché la revisione delle modalità di nomina e dei requisiti di tale figura. Il successivo comma 4 reca i principi e i criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega riferita ai settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche. Tra questi rileva, in particolare, la lettera *a*), che prevede l'ottimizzazione dell'organizzazione e del funzionamento dei diversi settori sulla base, tra gli altri, dei principi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori. Segnala, poi, che, alla lettera *g*), che riguarda in particolare il settore della danza, si prevede, al capoverso 2, tra l'altro, l'individuazione di criteri e requisiti finalizzati all'abilitazione all'insegnamento della danza tramite la definizione di percorsi formativi e professionalizzanti certificati e validi su tutto il territorio nazionale.

Si sofferma, in particolare, sulla lettera *l*), che prevede il riordino e l'introduzione di norme che, in armonia e in coerenza con le disposizioni generali in materia, disciplinino, in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo, nel rispetto, quanto agli aspetti retributivi, dell'articolo 36 della Costituzione e dell'articolo 2099 del codice civile, tenuto conto anche del carattere intermittente delle prestazioni lavorative con riferimento alle specificità contrattuali e alle tutele sociali, anche previdenziali e assicurative.

Ricorda che, sulla base del citato articolo 2099 del codice civile, la retribuzione del lavoratore può essere stabilita a tempo o a cottimo e deve essere corrisposta con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito. In mancanza di accordo tra le parti, la retribuzione è determinata dal giudice, tenuto conto, ove occorra, del parere delle associazioni professionali. Il lavoratore può anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura.

Il comma 5 disciplina l'iter di approvazione dei decreti legislativi, che prevede il coinvolgimento delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, dal momento che, ai sensi del successivo comma 6, da essi non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Qualora tuttavia essi si determinino e non trovino compensazione al loro interno, i decreti legislativi medesimi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti misure finanziarie.

Passa all'articolo 3, che dispone l'istituzione del Consiglio superiore dello spettacolo, con compiti di consulenza e di supporto nell'elaborazione e attuazione delle politiche di settore nonché nell'individuazione della destinazione delle risorse pubbliche. Tra i compiti assegnati al Consiglio, segnala in particolare l'organizzazione di consultazioni periodiche con i rappresentanti dei settori professionali interessati e con altri soggetti sull'andamento del settore dello spettacolo, nonché sull'evoluzione delle professioni, sul loro contesto tecnico, giuridico, economico e sociale, nonché sulle condizioni di formazione e di accesso alle professioni medesime.

Il Consiglio superiore è composto da undici personalità del settore, di particolare e comprovata qualificazione professionale e capacità anche in campo giuridico, economico, amministrativo e gestionale, nominate dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché da quattro

membri scelti dal medesimo Ministro nell'ambito di una rosa di nomi proposta dalle associazioni di categoria e dagli enti del terzo settore, maggiormente rappresentativi del settore dello spettacolo.

Presso il Consiglio superiore opera una segreteria tecnica, formata da personale in servizio presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie sono assicurate dal Ministero stesso nell'ambito di quelle disponibili a legislazione vigente. La norma, infine, rinvia ad un successivo decreto del medesimo Ministro per la definizione delle modalità di svolgimento dei compiti del Consiglio superiore nonché del regime di incompatibilità dei suoi componenti, ai quali spetta unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute. Contestualmente, la norma provvede alla soppressione della Consulta per lo spettacolo, prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2007, e all'attribuzione delle sue funzioni al Consiglio superiore.

Rileva che l'articolo 4 dispone l'incremento della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di 9,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 22,5 milioni di euro a decorrere dal 2020 e, contestualmente, autorizza la spesa di 4 milioni di euro nel 2018 per attività culturali nei territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016.

Segnala, poi, che l'articolo 5, ai commi 1 e 2, estende il credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura, introdotto dal decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014, anche alle erogazioni liberali effettuate per il sostegno delle istituzioni concertistico-orchestrale, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei *festival*, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione. Ricorda che i successivi commi 3 e 4 estendono l'applicazione anche a decorrere dal 1° gennaio 2018 del credito di imposta a favore delle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali, nonché

delle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, introdotto, limitatamente al triennio 2014-2016, dall'articolo 7 del decreto-legge n. 91 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013, ampliandone l'estensione anche alle opere terze.

Fa presente, infine, che l'articolo 6 reca la clausola di salvaguardia dell'autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, mentre l'articolo 7 differisce al 31 dicembre 2019 il termine per la classificazione delle fondazioni lirico-sinfoniche come fondazioni lirico-sinfoniche o come teatri lirico-sinfonici, fissato al 31 dicembre 2018 dall'articolo 24 del decreto-legge n. 113 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 2016.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta.

Nuovo testo C. 141 Antezza.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 19 ottobre scorso, l'espressione del parere di competenza alla XII Commissione avrà luogo nella seduta di domani, 25 ottobre 2017. Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Luisella Albanella, per la sua relazione introduttiva.

Luisella ALBANELLA (PD), *relatrice*, segnala che il provvedimento, che consta di quattro articoli, definisce, all'articolo 1, la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta come uno degli obiettivi prioritari

del Piano sanitario nazionale. Il Piano, infatti, deve proporre indicazioni di carattere strutturale e organizzativo al fine di rendere le strutture ospedaliere accoglienti e di favorire, con il massimo orario di apertura e la necessaria attenzione, la presenza nei reparti di degenza dei familiari e delle persone significative per il paziente.

Rileva che l'articolo 2 rinvia ad uno specifico decreto del Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e previo parere del Consiglio superiore di sanità, la definizione di linee guida, aggiornate con cadenza triennale, per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali individuati dal successivo articolo 3. Le linee guida, in particolare, definiscono le procedure e le modalità di gestione, di organizzazione e di assistenza nei reparti di terapia intensiva al fine di creare un modello assistenziale di « terapia intensiva aperta ». Segnala che, tra le caratteristiche che tale modello deve avere, si prevede anche la definizione per i medici e gli infermieri di adeguati itinerari formativi, anche nell'ambito dei programmi obbligatori di formazione continua, per acquisire e aggiornare una specifica competenza professionale in tema di comunicazione.

Come già segnalato, osserva che l'articolo 3 definisce i compiti delle regioni per la realizzazione dei reparti di terapia intensiva aperta. In particolare, esse devono procedere alla trasformazione degli attuali reparti di terapia intensiva e, a tale fine, organizzano corsi di formazione periodici per il personale medico e infermieristico al fine di identificare modelli organizzativi e modalità assistenziali finalizzati a favorire e supportare la comunicazione tra l'*équipe* medico-infermieristica, il paziente ed i familiari.

Infine, rileva che, sulla base dell'articolo 4, lo stato di attuazione del provvedimento, dal quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è valutato annualmente dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 14.35.

Modifica dell'ordinamento e della struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

C. 556 Damiano, C. 2210 Baldassarre e C. 2919 Placido.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 agosto 2017.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 2 agosto scorso la Commissione ha deliberato la nomina di un Comitato ristretto per il seguito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge e che tale comitato ha concluso i propri lavori lo scorso 19 ottobre, con l'elaborazione di un testo unificato che la relatrice propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame in sede referente. Dà, quindi, la parola alla relatrice, on. Titti Di Salvo, perché illustri brevemente il contenuto della proposta di testo unificato.

Titti DI SALVO (PD), *relatrice*, illustrando sinteticamente il contenuto del testo unificato che propone che la Commissione adotti come testo base (*vedi allegato*), osserva che esso rappresenta lo

sforzio di portare a unità i testi delle proposte di legge originarie e gli spunti forniti dalle tante audizioni che la Commissione ha svolto. Dopo avere osservato che il testo è comunque suscettibile di miglioramenti e modifiche, intende soffermarsi su quelli che giudica gli assi portanti della sua proposta. In primo luogo, sottolinea che l'importanza e il peso degli istituti previdenziali la cui *governance* è oggetto del provvedimento richiedono che l'assetto dei poteri decisionali sia definito in maniera certa e univoca, superando l'attuale sistema monocratico, con la previsione di un Consiglio di amministrazione, indicato, come del resto anche il presidente, dal Governo e a cui sono attribuite funzioni ben definite.

In secondo luogo, evidenzia che la proposta di testo unificato si fonda su un assetto duale, in cui la funzione amministrativa e gestionale è nettamente definita e distinta dalla funzione di indirizzo e vigilanza, chiaramente imputate ad organi diversi. Si tratta di una soluzione, a suo avviso, necessaria per la prevenzione dei conflitti, scopo al quale non basterebbe il semplice buon senso, criterio che, comunque, deve essere sempre alla base dei rapporti tra i diversi organi.

Infine, la proposta reca una delega al Governo per il riordino e la definizione delle rappresentanze territoriali dell'INPS e dell'INAIL.

Tiene a sottolineare, inoltre, che, per ogni organo, sono specificati in maniera chiara ed inequivoca l'imputazione del potere di nomina, le funzioni e i rapporti con gli altri organi del medesimo istituto. Infine, ricorda con soddisfazione l'inserimento nel testo della previsione della clausola antidiscriminatoria, per evitare squilibri di genere all'interno degli organi collegiali, e la previsione della partecipazione alle riunioni del Consiglio di strategia e vigilanza del rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in qualità di soggetto cui compete la vigilanza sugli enti nonché soggetto terzo.

Conclusivamente, sottolinea con apprezzamento la fattiva collaborazione dei rappresentanti dei diversi gruppi nel Comitato

ristretto, evidenziando che essa ha consentito la redazione di un testo equilibrato che, si compiace di sottolineare, parte da un'iniziativa parlamentare e si augura possa arrivare al termine del proprio *iter*.

Irene TINAGLI (PD), ringraziando la relatrice per il complesso lavoro svolto, si augura che la Commissione possa svolgere sul testo proposto una discussione approfondita, soprattutto per il superamento di alcune criticità da lei ravvisate, tra le quali cita, a titolo di esempio, la composizione del Consiglio di amministrazione degli istituti. A suo avviso, infatti, l'eccessiva numerosità dei componenti, che peraltro svolgono la propria funzione a tempo pieno, potrebbe portare al sorgere di conflitti con la dirigenza degli enti o, anche, ad una discutibile frammentazione delle competenze. Ravvisa, inoltre, la necessità di approfondire anche le disposizioni riguardanti il Consiglio di strategia e vigilanza, in relazione al coinvolgimento, a suo parere eccessivo, degli *stakeholder* in alcuni aspetti gestionali rilevanti, anch'esso foriero di conflitti e sovrapposizioni. Reputa opportuno, inoltre, affrontare con maggiore profondità la questione del rapporto tra il Governo e il Consiglio di amministrazione e rafforzare gli strumenti di definizione di indirizzi ed obiettivi degli istituti, ritenendo preferibile coinvolgere in tale ambito il Governo piuttosto che gli *stakeholder*.

Cesare DAMIANO, *presidente*, in qualità di primo firmatario di una delle proposte di legge all'origine del testo unificato proposto, si dichiara estremamente soddisfatto del lavoro svolto dalla relatrice, la cui architrave è la previsione di un Consiglio di amministrazione, composto da cinque membri impegnati a tempo pieno. Osserva, del resto, che l'attuale modello monocratico di *governance* degli Istituti non ha evitato l'insorgere di conflittualità anche forti, come dimostrano gli accadimenti più recenti.

Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, secondo quanto prospettato dalla relatrice, propone di adottare il testo unificato delle proposte di legge in esame,

elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

La Commissione approva la proposta di adottare il testo unificato delle proposte di legge n. 556 Damiano, n. 2210 Baldassarre e n. 2919 Placido, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Cesare DAMIANO, *presidente*, come già prospettato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 19 ottobre, propone che il termine per la presentazione delle proposte emendative riferite al testo unificato testé adottato come testo base sia fissato alle ore 18 di giovedì 26 ottobre.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Cesare DAMIANO, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 24 ottobre 2017.

Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo.
C. 4388 Laforgia e C. 4610 Airaudo.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.50 alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 24 ottobre 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

ALLEGATO

Modifica dell'ordinamento e della struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. (C. 556 Damiano, C. 2210 Baldassarre e C. 2919 Placido).

**TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE
ADOTTATO COME TESTO BASE**

ART. 1.

(Ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).

1. La presente legge disciplina l'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) al fine di garantire il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'amministrazione, in particolare attraverso la specifica individuazione delle competenze dei rispettivi organi e la definizione dei processi decisionali, la separazione tra le funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza e le attività di gestione, nonché la rappresentanza delle parti sociali negli organi dei medesimi istituti.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge, l'ordinamento degli istituti di cui al comma 1 è determinato mediante regolamenti emanati, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in conformità ai criteri di carattere generale indicati dal presente articolo.

3. Sono organi degli istituti di cui al comma 1:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il consiglio di strategia e vigilanza;

c) il direttore generale;

d) il collegio dei sindaci.

4. Gli organi di cui al comma 3, lettere a), b) e d), nello svolgimento delle proprie funzioni cooperano tra loro nel rispetto del principio di leale collaborazione.

5. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in ciascuno degli organi collegiali di cui al comma 3 in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.

6. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro consiglieri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sulla proposta è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le procedure di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza assoluta dei loro componenti. Contestualmente alla richiesta di parere di cui al secondo periodo, si provvede ad acquisire l'intesa del consiglio di strategia e vigilanza, che deve intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il

Consiglio dei ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato.

7. I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone di comprovate competenza, professionalità ed esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'istituto e in possesso di requisiti di indiscussa moralità e indipendenza, anche provenienti dalle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero estranee alla pubblica amministrazione.

8. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.

9. Per tutta la durata dell'incarico i componenti del consiglio di amministrazione, a pena di decadenza, non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, o incarichi all'interno dell'istituto. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato anche in deroga ai rispettivi ordinamenti. Si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

10. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto, presiede il consiglio di amministrazione, di cui convoca le riunioni definendone l'ordine del giorno, e può assistere alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza. Il presidente adotta, in caso di comprovata necessità e urgenza, al fine di evitare pregiudizi all'istituto, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione, con l'obbligo di presentarli per la ratifica nella prima riunione utile e, comunque, entro dieci giorni dall'adozione, a pena di decadenza dell'atto.

11. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto degli indirizzi strategici fissati dal consiglio di strategia e vigilanza:

a) delibera ogni triennio il piano industriale;

b) approva, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza, il piano della performance e la relazione annuale sulla *performance* di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

c) predispose i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

d) nell'ambito della programmazione, approva i piani annuali di attività definendo le relative priorità, delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e adotta gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento;

e) delibera il regolamento organico del personale, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica, i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità e i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48;

f) sentito il consiglio di strategia e vigilanza, individua, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e, qualora i due incarichi non coincidano, il responsabile per la trasparenza di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

g) propone la nomina del direttore generale ai sensi del comma 21 e nomina, su sua proposta, i dirigenti generali;

h) trasmette al consiglio di strategia e vigilanza una relazione trimestrale sull'attività svolta, con particolare riferimento al processo produttivo e ai profili finanziari,

nonché qualsiasi altra relazione richiesta dal medesimo consiglio di strategia e vigilanza;

i) esercita ogni altra funzione di indirizzo amministrativo non attribuita alla competenza degli altri organi dell'istituto.

12. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

13. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INPS è composto da quindici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.

14. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INAIL è composto da sedici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.

15. Il presidente del consiglio di strategia e vigilanza è eletto dal consiglio stesso tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti.

16. I componenti del consiglio di strategia e vigilanza durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I componenti devono avere specifiche competenze ed esperienze maturate in posizioni di responsabilità pubbliche o

private. Essi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle designazioni delle associazioni e delle organizzazioni di cui ai commi 13 e 14.

17. Il possesso dei requisiti di cui al comma 16 è comprovato dal *curriculum* del componente del consiglio di strategia e vigilanza, pubblicato nel sito *internet* istituzionale dell'istituto.

18. La carica di componente del consiglio di strategia e vigilanza è incompatibile con quella di componente del consiglio di amministrazione.

19. Il consiglio di strategia e vigilanza esercita funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza dell'attività dell'istituto e in particolare:

a) definisce i programmi generali e le linee di indirizzo dell'istituto;

b) nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;

c) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento deliberati dal consiglio di amministrazione, entro sessanta giorni dalla deliberazione del medesimo consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza e di mancato accordo tra i due organi, decorso tale termine l'approvazione definitiva è rimessa al Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

d) esprime la propria intesa sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione;

e) esercita funzioni di vigilanza avvalendosi anche dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, acquisendo dati ed elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse;

f) predisporre e adotta il bilancio sociale;

g) presenta alle Camere, entro il 30 luglio di ciascun anno, una relazione di valutazione sulla coerenza degli indirizzi gestionali rispetto agli indirizzi strategici.

20. Le decisioni del consiglio di strategia e vigilanza sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

21. Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del consiglio di amministrazione. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti generali dell'istituto ovvero tra soggetti esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'istituto medesimo in possesso di elevate capacità manageriali. La durata dell'incarico è stabilita nel provvedimento di nomina e non può, in ogni caso, eccedere la residua durata in carica del consiglio di amministrazione che ha formulato la proposta di nomina.

22. Il direttore generale:

a) ha la responsabilità dell'attività di gestione dell'istituto, diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi;

b) sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi dell'istituto, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto dei criteri generali e delle direttive stabiliti dal consiglio di amministrazione;

c) riferisce almeno trimestralmente al consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione e sull'attuazione degli indirizzi formulati e delle determinazioni adottate dal medesimo consiglio;

d) assegna alla dirigenza le risorse umane, finanziarie e strumentali per il perseguimento degli interventi programmati;

e) formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'istituto e di consistenza degli organici ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal consiglio di amministrazione;

f) propone al consiglio di amministrazione la nomina dei dirigenti generali;

g) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione;

h) può assistere alle riunioni del consiglio di strategia e vigilanza;

i) esercita il potere di sospendere l'esecuzione delle decisioni dei comitati amministratori delle gestioni, dei fondi e delle casse, ai sensi dell'articolo 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

23. In caso di mancata o parziale attuazione degli indirizzi o delle decisioni del consiglio di amministrazione da parte del direttore generale, per responsabilità a lui attribuibili, il consiglio di amministrazione può proporre la revoca del suo incarico.

24. Il collegio dei sindaci è composto da sette membri effettivi, uno dei quali con incarico di presidente, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Quattro membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra i dirigenti generali del medesimo Ministero e tre membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del medesimo Ministero. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di presidente. Per ciascuno dei membri effettivi è nominato un supplente. I membri effettivi sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza.

25. I componenti del collegio dei sindaci durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.

26. Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui agli articoli da 2403 a 2409 del codice civile e quelle di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. I componenti del collegio dei sindaci intervengono alle riunioni del consi-

glio di amministrazione e alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza e dei comitati previsti per le varie gestioni.

27. L'organismo indipendente di valutazione della *performance* istituito presso gli Istituti di cui al comma 1, è costituito in forma collegiale con tre componenti. I componenti sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza.

28. Presso ciascun istituto di cui al comma 1 opera un comitato scientifico, presieduto dal Presidente dell'istituto e i cui membri, in numero non superiore a sei, sono nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio di strategia e vigilanza, tra esperti in possesso di elevata qualificazione tecnico-scientifica e riconosciuta esperienza nelle materie di competenza dell'istituto. Il comitato scientifico, i cui componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta, esercita funzioni consultive in materia di pianificazione strategica e di supervisione delle attività di ricerca svolte dall'istituto. La partecipazione al comitato scientifico ha natura onorifica e non dà titolo alla corresponsione di alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, fatto salvo il rimborso delle spese documentate. La composizione e le funzioni del comitato scientifico nonché le sue modalità di funzionamento sono determinate dai regolamenti di cui al comma 2.

29. Per l'INPS continuano a operare i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'articolo 1, primo comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639. Il comitato amministratore di cui all'articolo 38 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è composto, oltre che dal presidente dell'istituto, che lo presiede, dai componenti del consiglio di amministrazione e da due componenti, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 2.

(Delega al Governo in materia di riordino degli organi collegiali e territoriali dell'INPS e dell'INAIL).

1. Al fine di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi nonché di ridurre il complesso della spesa di funzionamento dell'INPS, il Governo è delegato ad adottare, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a ridefinire l'ordinamento, la composizione e i compiti dei comitati regionali e provinciali dell'INPS, previsti dall'articolo 1, primo comma, numeri 5) e 6), del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e delle commissioni operanti presso il medesimo Istituto.

2. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) valorizzazione delle funzioni di indirizzo, di programmazione, di vigilanza e di controllo delle parti sociali nella *governance* dell'INPS a tutela dei cittadini e delle imprese;

b) rafforzamento della rappresentatività del sistema attraverso la pariteticità della rappresentanza dei lavoratori e di quella dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi;

c) miglioramento dell'efficacia nella definizione dei ricorsi attraverso una maggiore specializzazione e una riduzione significativa del numero e della composizione degli organismi, che determini il contenimento dei relativi costi;

d) ridefinizione delle funzioni, della composizione e delle procedure di nomina dei comitati regionali e provinciali dell'INPS;

e) soppressione delle commissioni istruttorie regionali e provinciali di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e di ogni altra commissione istruttoria, prevista da norme anche regolamentari, operante presso i comitati regionali o provinciali dell'INPS;

f) soppressione delle commissioni speciali di cui all'articolo 46, commi 2 e 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88;

g) soppressione della commissione di cui all'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

3. Al fine di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi nonché di ridurre il complesso della spesa di funzionamento dell'INAIL, il Governo è delegato ad adottare, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a ridefinire l'ordinamento, la composizione e i compiti dei comitati consultivi provinciali dell'Istituto di cui alla legge 3 dicembre 1962, n. 1712, e dei loro coordinamenti regionali.

4. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 3, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) valorizzazione delle funzioni di indirizzo, di programmazione, di vigilanza e di controllo delle parti sociali nella *governance* dell'INAIL a tutela dei cittadini e delle imprese;

b) rafforzamento della rappresentatività del sistema attraverso la pariteticità della rappresentanza dei lavoratori e di quella dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi;

c) ridefinizione delle funzioni, della composizione e delle procedure di nomina dei comitati consultivi provinciali dell'Istituto e dei loro coordinamenti regionali.

5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché siano espressi, entro trenta giorni dalla data della trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per materia sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 3 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

ART. 3.

(Disposizioni finali).

1. Sono abrogati:

a) gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

b) gli articoli da 1 a 7 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

c) il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

d) l'articolo 7, commi da 7 a 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al

rinnovo degli organi degli istituti di cui all'articolo 1, comma 1, sulla base delle disposizioni di cui al medesimo articolo 1.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono emanati i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento degli istituti di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge sulla base dei criteri stabiliti nel medesimo articolo 1.

4. Entro il 30 giugno 2021 il Governo trasmette alle Camere una relazione nella quale dà conto degli effetti della presente legge sulla funzionalità e sull'efficienza degli istituti di cui all'articolo 1, con particolare riferimento all'efficacia e all'efficienza dei processi decisionali, alla responsabilizzazione degli organi e alla trasparenza in ordine all'utilizzo delle risorse amministrative dagli stessi istituti e ai risultati conseguiti. Nella medesima relazione sono formulate eventuali proposte di ulteriore modifica dell'ordinamento e della struttura organizzativa dei medesimi istituti.

ART. 4.

(Disposizioni finanziarie).

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono determinate le indennità di carica spettanti agli organi degli istituti di cui all'articolo 1, comma 1. Agli oneri derivanti dalle medesime indennità di carica si provvede a valere sulle risorse destinate, sulla base della legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, alle indennità di carica degli organi degli istituti di cui all'articolo 1, comma 1, nonché mediante i risparmi di spesa derivanti dalla soppressione dei posti dirigenziali di livello generale nell'organico dei medesimi istituti, non assegnati alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, la partecipazione all'attività istituzionale degli organi collegiali di cui all'articolo 1, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *d)*, nonché degli organi centrali degli istituti di cui al citato articolo 1, comma 1, non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento connesso alla presenza.